

CAPITOLO PRIMO

IL FENOMENO SPORTIVO NELLA SUA SPECIFICITÀ

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive e ambito di approfondimento. – 2. Lo studio del fenomeno sportivo quale disciplina giuridica autonoma: l'ordinamento sportivo. – 3. Lo studio del fenomeno sportivo quale disciplina giuridica autonoma: la giustizia sportiva ed i suoi rapporti con la giurisdizione statale. – 4. I tratti distintivi dei procedimenti innanzi agli organi della giustizia sportiva.

1. Considerazioni introduttive e ambito di approfondimento.

Con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1518, in data 15 luglio 2014, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha adottato il codice della giustizia sportiva.

Giungeva così a compimento il percorso riformatore che da tempo interessava la giustizia sportiva, chiamata a rinnovarsi al fine di poter maggiormente garantire il regolare svolgersi delle competizioni sportive ed a coniugare, nei procedimenti giustiziali di sua titolarità, il rispetto di contrapposte esigenze di celerità e garantismo.

L'organo di vertice dello sport nazionale ha elaborato una disciplina organica del processo sportivo, con l'evidente intento di armonizzare l'intera giustizia domestica operante nell'ordinamento.

Le disposizioni codicistiche imponevano infatti alle Federazioni sportive nazionali di conformare al codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia, in tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva alla sua entrata in vigore.

In ottemperanza a tale precetto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (indubbiamente la federazione più importante fra quelle operanti nel panorama nazionale, quanto meno per numero di tesserati e rilievo economico delle attività alla stessa riconducibili) ha emanato anch'essa il proprio codice di giustizia sportiva, adottato con decreto

del commissario *ad acta* in data 30 luglio 2014, ed approvato con deliberazione del presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014.

A più di due anni dall'entrata in vigore del nuovo *corpus* normativo, può pertanto procedersi ad una disamina delle disposizioni ivi contenute, con una contestuale prima valutazione circa l'efficacia delle stesse, al fine di verificare se l'omogeneizzazione della giustizia federale voluta dal Comitato olimpico nazionale, ed i nuovi istituti posti a cardine della giustizia domestica, abbiano effettivamente migliorato la funzionalità del sistema.

Si diceva del difficile connubio fra esigenze apparentemente inconciliabili di celerità e garantismo, il cui raggiungimento si è detto essere il principio ispiratore della riforma.

A seguito dei frequenti episodi di disonestà che hanno ripetutamente coinvolto il mondo dello sport (si pensi al fenomeno delle scommesse illegali sui risultati delle competizioni sportive ed ai consequenziali illeciti accordi perpetrati al fine di alterare la genuinità dei risultati ad esse riferite) la giustizia sportiva è sempre più spesso chiamata a dimostrarsi rapida, efficace ed inflessibile, essendo la stessa deputata alla vera e propria salvaguardia della legittimità dell'intero svolgersi dell'attività sportiva nazionale.

La globalizzazione del fenomeno sportivo ed il conseguente coinvolgimento di sempre maggiori risorse economiche, la quotazione in borsa di alcune delle più importanti società sportive, l'ormai imperante professionalizzazione di ogni attività riconducibile alla pratica sportiva agonistica, hanno però contestualmente richiesto alla giustizia sportiva un approccio più garantista e, soprattutto dal punto di vista procedurale, maggiormente in grado di salvaguardare il diritto di difesa dei soggetti incolpati, avuto particolare riguardo alla salvaguardia delle prerogative ad esso riconducibili rispetto alla ristrettezza dei tempi del procedimento.

L'estendersi delle garanzie del cosiddetto "giusto processo" di cui al novellato art. 111 della Costituzione, in passato pacificamente non estendibili ai procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva, ha portato l'organo di vertice dello sport nazionale a delineare un procedimento di giustizia sportiva sempre più vicino ad un vero e proprio "processo" sportivo, mediante l'introduzione nell'ordinamento sportivo di istituti già cardine del processo penale, e l'esplicito richiamo ai principi ed alle norme generali del processo civile per la regolamentazione di quanto non disciplinato dal codice di giustizia settoriale.

È indubbio che una così significativa riforma, quale quella originata dall'entrata in vigore del codice di giustizia CONI, ha comporta-

to rilevanti effetti sul processo sportivo, soprattutto avuto riguardo alla procedimentalizzazione dell'attività di indagine pre dibattimentale, all'imparzialità dell'organo giudicante, alla tutela del contraddittorio ed al diritto alla prova.

In quest'ottica, la finalità del presente lavoro è quella di analizzare il processo sportivo, così come ora diversamente configurato dalle disposizioni contenute nel codice di giustizia emanato dal CONI, e di soffermarsi sulle più importanti decisioni degli organi della giustizia domestica che, pur in presenza di una nuova e maggiormente articolata disciplina codicistica, continuano a risultare di particolare importanza, costituendo, in alcuni casi, una vera e propria fonte integrativa della disciplina positiva.

A fronte dell'analisi delle disposizioni contenute nel codice di giustizia, verrà esaminato il processo sportivo di fonte agli organi giurisdizionali della Federazione Italiana Giuoco Calcio, al fine di individuare le regole che ne sovrintendono la procedura e lo svolgimento.

Si cercherà inoltre di delineare la struttura del "nuovo" processo sportivo, al fine di valutare se la riforma che ne ha così grandemente innovato la procedura sia stata in grado di mutarne la natura, da procedimento finalizzato all'adozione di decisioni di natura provvedimento amministrativa, espressione di una funzione giurisdizionale a tutela dei propri consociati, a procedimento presidiato dalle garanzie del processo.

Il presente contributo intende pertanto approfondire la dinamica del processo innanzi agli organi di giustizia sportiva, avuto principale riguardo a quelli operanti presso la Federazione italiana Giuoco Calcio.

L'analisi del sistema non sarebbe però completa senza una valutazione d'insieme concernente i profili più critici che interessano il procedimento e, più in generale, l'intero ambito della giustizia sportiva, in un contesto nel quale le specifiche discipline giuridiche riconducibili al fenomeno sportivo in generale, sono ormai indiscutibilmente entrate a far parte del novero delle materie di indubbia rilevanza sistemica, oggetto di sempre maggior approfondimento ad opera della dottrina.

Si è parlato di visione d'insieme concernente i profili di maggior criticità che interessano il fenomeno sportivo.

In quest'ottica si procederà, pur in una visione di sintesi, ad una disamina della problematica afferente la costruzione ordinamentale del fenomeno sportivo, e l'individuazione dei confini della giurisdizione statale rispetto a quella sportiva.

È ormai molto ampia la letteratura che ha scandagliato questi

aspetti, al fine di poter o meno qualificare l'ordinamento sportivo alla stregua di un ordinamento giuridico autonomo e, in caso affermativo, di procedere all'individuazione delle sue specificità e del grado di autonomia dello stesso rispetto all'ordinamento statale.

Pur tuttavia, evidenti motivi di sistematicità di trattazione, impongono di non poter prescindere da un'iniziale disamina della nozione di ordinamento sportivo e da una sintetica rivisitazione delle fasi della sua elaborazione.

2. Lo studio del fenomeno sportivo quale disciplina giuridica autonoma: l'ordinamento sportivo.

La concezione della pratica sportiva come attività ricreativa e migliorativa delle proprie abilità, è da sempre connaturata con l'essenza stessa della personalità umana.

All'attività fisica è infatti originariamente attribuito uno spazio di rilievo nella vita del singolo e della collettività.

Anche la regolamentazione delle attività riconducibili al fenomeno sportivo ha caratterizzato ogni epoca di sua manifestazione.

Se la pura competizione agonistica era in grado di esaltare le doti degli atleti e le aspettative della collettività degli spettatori ad essa interessati, le manifestazioni pubbliche di suo espletamento divenivano rilevanti anche per chi era chiamato a garantirne la liceità e regolarità, interessando così da subito il mondo del diritto (*lato sensu inteso*) per il carattere pubblico e universale che assumevano, e per la genetica possibilità di generare controversie, disciplinabili attraverso una regolamentazione della materia.

Anche volendo tralasciare l'età classica, nella quale la cultura ellenistica, come del resto quella romana, celebrava l'esaltazione della competizione fisica, e le competizioni olimpiche non erano solamente un avvenimento sportivo, sostanziandosi in una celebrazione dell'eccellenza individuale e delle virtù di un intero popolo, con rilevanti effetti dal punto di vista, politico, religioso e militare; addirittura nel periodo delle dominazioni barbariche e nella successiva legislazione longobarda e medievale, sono dati rilevare numerosi esempi di regolamentazione di attività riconducibili al fenomeno sportivo¹.

¹ Per un approfondimento della genesi storica della regolamentazione delle attività sportive, di imprescindibile interesse risulta il contributo di U. GUALAZZINI, *Premesse storiche al diritto sportivo*, Milano, 1965.

Nell'editto di Rotari², ad esempio, si riscontrano norme atte ad impedire fattispecie riconducibili a casi che, nell'epoca attuale, qualificheremmo come "frode sportiva", da applicarsi sia nel caso di duello giudiziario che, presumibilmente, in caso di competizioni a mero fine ricreativo. Il capitolo CCCLXVIII del citato editto, infatti, pur non contenendo sanzioni specifiche nei confronti di chi contravveniva alle norme disciplinanti i cosiddetti *certamina*, autorizzava il contendente ad esporre al giudice i propri sospetti circa la liceità degli atti che stava per compiere il suo avversario. La frode poteva, ad esempio, consistere nell'occultamento sul proprio corpo di sostanze o di erbe atte al maleficio, ed il giudice era al riguardo investito di ampi poteri inquisitori, essendo, fra l'altro, autorizzato a procedere ad una ispezione corporale nei confronti dell'atleta, al fine di verificare l'eventuale suo possesso di mezzi fraudolenti³.

Eppure, a fronte di così vasti precedenti riconducibili ad un'attività di regolazione dell'attività sportiva e delle manifestazioni dalla stessa derivanti, solo in epoca relativamente recente le specifiche discipline giuridiche riconducibili al fenomeno sportivo in generale sono entrate a far parte del novero delle materie di studio nell'ambito della teoria generale del diritto⁴.

² L'editto di Rotari è stata la prima raccolta scritta delle leggi dei Longobardi, promulgato tra il 22 novembre ed il 23 novembre 643 dal re Rotari.

³ Nell'esempio che qui occupa, i poteri del giudice erano stati indicati con l'intendimento di moralizzare il cosiddetto duello giudiziario e di impedire che la frode e l'inganno potessero coartare la volontà divina. Tuttavia quando il legislatore longobardo intendeva riferirsi al duello giudiziario usava la voce *pugna*, nel caso dell'esempio che precede, invece, è stato appunto utilizzato il termine *certamen*, derivante dal verbo *certare* (gareggiare), senza ulteriori specificazioni, autorizzando, pertanto, la possibilità di estensione del provvedimento anche alla competizione agonistica, come tale priva di finalità giudiziali. Si veda, al riguardo, U. GUALAZZINI, *Premesse storiche al diritto sportivo*, cit., 69.

⁴ In letteratura è stato efficacemente evidenziato come lo studio della materia afferente al fenomeno sportivo possa essere cronologicamente suddiviso in cinque periodi. Il primo periodo, collocabile tra il 1948 e l'entrata in vigore della legge 91/81, può considerarsi il momento iniziale dello studio dell'ordinamento sportivo, non avendo avuto sino ad allora il medesimo un particolare spazio nella produzione, pur abbondante, del legislatore e, pertanto, nell'analisi dei cultori delle scienze giuridiche. Il secondo periodo del processo evolutivo afferente allo studio del diritto sportivo e dell'ordinamento della giustizia settoriale in esso operante, ha trovato indubbio impulso dal primo rilevante scandalo che aveva investito il calcio italiano nella primavera del 1980, caratterizzato peraltro da numerosi arresti che avevano coinvolto atleti di primissimo piano nel panorama sportivo nazionale. Le decisioni adottate al riguardo dagli organi di giustizia sportiva, l'interesse suscitato nell'opinione pubblica, e le ormai numerose pronunce della giurisprudenza statale in materia, avevano infatti ancor

Si deve per lo più ad uno studio di Massimo Severo Giannini, pubblicato dopo la promulgazione della Carta costituzionale⁵, ed avente

più contribuito a destare l'interesse della comunità scientifica in ordine alle peculiarità in grado di caratterizzare l'ordinamento sportivo. In quell'epoca entrava peraltro in vigore una legge regolante i rapporti fra società e sportivi professionisti (legge 23 marzo 1981, n. 91) che costituirà, sino alla metà degli anni novanta, la normativa di riferimento del settore. La nota sentenza della Corte di Giustizia sul cosiddetto caso Bosman (C-415/93) ha portato inevitabilmente il legislatore nazionale a modificare sensibilmente le disposizioni contenute nella citata legge n. 91/1981, mediante l'approvazione della legge 18 novembre 1996, n. 586, che, fra l'altro, ha comportato il venir meno della configurazione del rapporto di collaborazione dello sportivo quale rapporto di lavoro subordinato, superando peraltro la configurazione delle società sportive come società per azioni senza fine di lucro. Il terzo periodo (1996/2001) risulta caratterizzato dall'entrata in vigore del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, mediante il quale furono apportati notevoli cambiamenti in materia di ripartizione dei benefici economici comportati dalla vendita dei cosiddetti diritti televisivi, nonché operata una rivisitazione delle competenze del CONI e delle Federazioni sportive. Il quarto periodo del processo evolutivo afferente allo studio del fenomeno sportivo è peraltro quello di maggior interesse per il sistema della giustizia sportiva, caratterizzato dalle molteplici pronunce giurisprudenziali originate dai rilevanti scandali che avevano interessato il fenomeno sportivo ed in special modo il mondo del calcio. In tale contesto l'interesse della giurisprudenza si era soprattutto soffermato sul rapporto fra ordinamento statale ed ordinamento sportivo. Proprio l'evidente contrasto fra pronunce volte a preservare l'autonomia dell'ordinamento sportivo e quelle maggiormente propense a consentirne una sindacabilità ad opera della giurisdizione statale, portò il legislatore, per la prima volta, a promulgare una legge (n. 280 in data 17 ottobre 2003) avente specificamente ad oggetto la disciplina del riparto di giurisdizione fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento nazionale. L'entrata in vigore di tale fondamentale normativa, le molteplici e rilevanti decisioni successivamente pronunciate dagli organi di vertice della giustizia domestica, dalla magistratura ordinaria ed amministrativa, ed anche dalla Corte Costituzionale (specificamente adita per sindacarne la legittimità), hanno traghettato il processo evolutivo dello studio dell'ordinamento sportivo e della sua giustizia domestica all'ultimo attuale periodo, nel quale, a fronte dei continui contributi forniti dalla comunità scientifica, non può essere messo in dubbio che la materia afferente al diritto dello sport e della giustizia sportiva costituisca ormai una materia di autonoma rilevanza, nell'ambito dello studio delle discipline giuridiche insistenti nell'ordinamento. In ordine alle fasi di evoluzione dello studio della disciplina afferente al fenomeno sportivo, si veda, M. SANINO-F. VERDE, *Il diritto sportivo*, III ed., Padova, 2011, 453 ss.

⁵ Nel testo originario della Carta costituzionale, il termine sport non era contemplato, essendo stato ivi inserito (avuto specifico riguardo all'indicazione dell'"ordinamento sportivo", quale materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni) solo a seguito della riforma del titolo V, di cui alla legge costituzionale 3/2001. Pur evidenziando che i gruppi sociali praticanti l'attività sportiva (*lato sensu* intesa) potevano trarre indiretta tutela costituzionale, quanto meno dalle norme poste a salvaguardia della libertà associativa (art. 18) e comportanti il riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo (art. 2), non può non destare un certo stupore il mancato accenno, in una Costituzione contraddistinta da riferimenti e disposizioni afferenti a molti ambiti del vivere civile, ad una tematica di così rilevante interesse come il fenomeno sportivo e la sua regolamentazione. Han-

ad oggetto l'ordinamento sportivo⁶, il destarsi dell'interesse, ad opera della dottrina, sull'inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo, e sul rapporto tra il medesimo e l'ordinamento giuridico statale, con l'inizio di una notevole produzione di studi scientifici, originariamente incentrati su aspetti eminentemente privatistici, per poi via via progressivamente abbracciare ambiti sempre più afferenti alla scienza pubblicistica.

Ad eccezione dei precedenti scritti di Cesarini Sforza⁷, si può dire che prima di tale imprescindibile contributo, infatti, lo studio del fenomeno sportivo era stato oggetto di non frequenti approfondimenti che, pur a firma di insigni studiosi, avevano per lo più affrontato il tema in via incidentale, nel contesto dello studio della teoria della pluralità degli ordinamenti.

In quest'ambito deve evidenziarsi come la prima sistemazione teorica del fenomeno sportivo trae indubbiamente origine dall'alveo della teoria della pluralità degli ordinamenti⁸, discendente a sua volta diretta della concezione "istituzionale" del diritto.

Nel contesto culturale europeo imperante fra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, si affermarono in Francia le teorie dell'istituzione ed in Italia quella dell'ordinamento giuridico.

no particolarmente approfondito la tematica dell'inquadramento costituzionale del fenomeno sportivo, M. MANCINI, *Attività sportive "ufficiali", intervento pubblico e sussidiarietà*, Padova, 2012, 46 ss.; L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999. Di quest'ultimo autore si vedano anche *Costituzionalità della "Giustizia sportiva" e principio della specificità dello Sport*, in *Rass. dir. ec. sport*, 2012, 45 ss., e *Manuale di diritto dello Sport* (a cura di), Napoli, 2010. Maggiormente rivolti ad aspetti di giustizia sportiva risultano essere i contributi di M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 403 ss.; G. FACCI, *Il risarcimento del danno come punto di bilanciamento tra il controverso principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e l'art. 24 Cost.*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 6, 417 ss.

⁶ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici e sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 1 ss. Dopo essere tornato sull'argomento (M.S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, 219 ss.) l'autore, a distanza di quasi cinquant'anni, ebbe peraltro modo di pubblicare un ulteriore saggio di particolare importanza. Si veda, al riguardo, M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici e sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, 671 ss.

⁷ Sui quali torneremo in prosieguo.

⁸ Hanno diffusamente affrontato i profili ordinamentali del fenomeno sportivo, avuto particolare riguardo anche alla rivisitazione delle tappe che hanno contraddistinto il formarsi della sua teorizzazione, R. MORZENTI PELLEGRINI, in *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, 2007; G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino, 2007.

Grazie all'opera di Santi Romano⁹, quest'ultima divenne una pietra miliare nel pensiero giuridico italiano¹⁰.

In tale fondamentale opera, principiando dalla constatazione della ritenuta insufficienza del diritto come mera regola di condotta, sono stati enucleati gli elementi essenziali in grado di connotare la nozione stessa di diritto, ricondotta al concetto di società (nel duplice senso secondo il quale non possa essere qualificabile come diritto ciò che non esce dalla sfera puramente individuale, e che non vi possa essere società senza che in essa si manifesti il fenomeno giuridico – *ubi ius ibi societas* e *ubi societas ibi ius*) e di ordine sociale.

Prima di essere norma e di riguardare un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, il diritto deve dunque sostanziarsi in organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità: ogni ordinamento giuridico è un'istituzione e, viceversa, ogni istituzione è un ordinamento giuridico, in ossequio a quella che appare un'equazione necessaria ed assoluta¹¹.

Consequente corollario di tale impostazione, nei suoi elementi essenziali qui succintamente indicati, risulta essere la tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici, la quale ritiene sussistere tanti ordi-

⁹ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, I ed., Firenze, 1918; ID., *op. cit.*, II ed., Firenze, 1946; ID., *op. cit.*, III ed., Firenze, 1977. Sul pensiero di Santi Romano, per gli aspetti che rilevano ai fini della presente trattazione si vedano, tra gli altri, S. CASSESE, *Ipotesi sulla formazione de "l'ordinamento giuridico" di S. Romano*, in AA.VV., *Quaderni fiorentini*, Milano, 1972, 243 ss.; P. BISCARETTI DI RUFFIA (a cura di), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di S. Romano*, Milano, 1977; F. CANFORA, *Gli ordinamenti giuridici (pluralità e rapporti)*, in *Temi romana*, 1977, 449 ss.; N. BOBBIO, *Teoria ed ideologia nella dottrina di S. Romano*, in *Amministrare*, 1975, 447 ss.; M. BARILLARI, *Considerazioni sulla dottrina dell'ordinamento giuridico*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di S. Romano*, Padova, 1940, 65 ss.; P. GROSSI, *Santi Romano, un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 377 ss.; V. FROSINI, *Santi Romano e l'interpretazione giuridico della realtà sociale*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1989, 706 ss.; C. PINELLI, *Limiti degli ordinamenti e rilevanza di un ordinamento per un altro nel pensiero di Santi Romano*, in *Giur. cost.* 1986, II, 1856 ss.; M. FIORAVANTI, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca*, in AA.VV., *Quaderni fiorentini*, Milano, 1981, 169 ss.; A. TARANTINO, *La teoria della necessità nell'ordinamento giuridico. Interpretazione della dottrina di Santi Romano*, Milano, 1980.

¹⁰ Come sottolinea Sabino Cassese, l'opera giuridica italiana più tradotta all'estero è quasi certamente "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano. Così S. CASSESE, *Ipotesi sulla fortuna all'estero de "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2015, 177.

¹¹ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, III ed., cit., 27. Una sintesi del pensiero di Santi Romano, unitamente ad una disamina della teoria pluralistico-ordinamentale nella dottrina risalente al XX secolo, è contenuta in R. MORZENTI PELLEGRINI, *op. ult. cit.*, cap. 1.

namenti quante istituzioni e quindi quanti gruppi organizzati, in contrasto, pertanto, con la teoria che vedeva nello Stato l'unico ordinamento a cui poter ricondursi la titolarità del diritto. In tale ottica, pertanto, lo Stato viene a rappresentare solo una delle istituzioni, sia pur la più complessa, che tuttavia non elide la giuridicità di altre formazioni sociali.

La teoria del pluralismo giuridico, pertanto, trova la propria sintesi nell'attribuzione dello *status* di ordinamento giuridico anche a corpi sociali organizzati diversi dallo Stato, consentendo il riconoscimento di realtà sociali (e normative) non suscettibili di assorbimento nell'ordinamento statale¹².

Traendo origine dalla teoria pluralistico-ordinamentale, la prima elaborazione dogmatica afferente alla qualificazione del fenomeno sportivo nell'ambito ordinamentale, si deve all'opera di Cesarini Sforza che, nel primo novecento, ha codificato la cosiddetta tesi del "diritto dei privati"¹³.

Partendo dalla citata opera di Santi Romano, e dall'affermazione ivi contenuta, secondo la quale ogni raggruppamento sociale tende a generare un proprio diritto positivo, e ogni ordinamento sociale deve intendersi giuridico proprio in quanto ordinamento, il citato autore

¹² Cfr. R. MORZENTI PELLEGRINI, *op. cit.*, 12. Richiamando un contributo di, G. FIANDACA, *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, in *Foro it.*, 1995, 21 ss., l'autore evidenzia come l'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici trova conferma attraverso la considerazione di alcune aree del diritto, ad esempio nell'ambito internazionale ed in quello canonico, che si presentano in termini indubitabilmente autonomi rispetto alla sfera statale. Vengono inoltre citati anche gli ordinamenti considerati illeciti dallo Stato i quali, secondo la logica sottesa all'orientamento in esame, costituirebbero comunque delle istituzioni, e dunque degli ordinamenti giuridici, in quanto corpi sociali organizzati. In quest'ottica, il carattere contrario all'ordinamento statale risulterebbe pertanto oggetto di un apprezzamento di carattere meramente etico. La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici è stata approfondita da ampia ed autorevole dottrina. Al riguardo, senza pretesa di esaustività, si richiamano, almeno, i seguenti contributi, N. BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino, 1960; E. ALLORIO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, 247 ss.; G. AMBROSINI, *La pluralità degli ordinamenti giuridici nella Costituzione italiana*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Chiarelli*, Milano, 1973, I, 3 ss.; F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1985, 1 ss.; G. CAPOGRASSI, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, in *Opere*, IV, Milano, 1959, 181 ss.

¹³ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, ristampa 1963, originariamente pubblicato in *Riv. it. sc. giur.*, 1929, 43 ss. Dello stesso autore si vedano anche, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, 1381 ss.; *Il diritto dei privati. Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, 1963; *Ordinamenti giuridici (pluralità degli) (ad vocem)*, in *Nss. Dig. it.*, XII, Torino, 1965, 1 ss.

affronta la problematica del rapporto tra l'ordinamento dello Stato e gli altri ordinamenti, ai quali deve essere comunque riconosciuta esistenza e piena dignità.

Nella prospettazione dello Sforza, lo Stato può fare proprio un altro ordinamento o parte di esso, considerandolo rilevante, riproducendone le norme o effettuando un rinvio alle stesse, oppure può ignorare il medesimo, ritenendolo invece irrilevante e negandone ogni ausilio. Nel primo caso l'ordinamento diverso dallo Stato verrà inglobato in quello statale, arrivando di fatto a scomparire, nel secondo caso l'ordinamento godrà di invece di esistenza propria, accanto a quella dell'ordinamento statale¹⁴.

In quest'ottica le norme afferenti al diritto sportivo, o quanto meno quelle relative alla regolamentazione della pratica sportiva, sarebbero disciplinate da un diritto di natura privatistica di titolarità delle comunità sportive, alla cui attuazione e tutela sarebbero deputati organi giurisdizionali propri delle citate comunità, operanti in termini di indipendenza dall'ordinamento statale. Conseguenzialmente, a fronte del riconoscimento per ogni comunità organizzata dell'esistenza di un proprio autonomo ordinamento giuridico, non desterebbe alcuna preoccupazione la circostanza dell'imposizione agli associati, tramite norma statutaria o regolamentare, dell'impossibilità di avvalersi della giurisdizione statale per risolvere controversie disciplinate dalle norme di settore, adottate dalle stesse comunità¹⁵.

Si deve pertanto agli studi del Cesarini Sforza, una prima disamina specificamente riferita al fenomeno sportivo ed al suo rapporto con l'ordinamento dello Stato.

È tuttavia indubbiamente riconducibile all'opera di Massimo Severo Giannini, la fonte ispiratrice di una visione del fenomeno sportivo che (quanto meno sino ad un recente orientamento dottrinale che ha inteso mettere in dubbio l'inquadramento ordinamentale del medesimo¹⁶, ha caratterizzato la quasi unanime letteratura in materia.

È ormai classica la definizione del fenomeno sportivo quale ordinamento giuridico "liminale"¹⁷.

¹⁴ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, cit., 33.

¹⁵ W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, cit., 1394-1397.

¹⁶ Per la disamina del quale si rimanda all'ultima parte del presente paragrafo.

¹⁷ Liminale appare, per certi versi, sinonimo di liminare o del più comune subliminale. In psicologia e fisiologia si intende quale fatto o fenomeno che è al livello della soglia della coscienza e della percezione.

In via di generalità, Massimo Severo Giannini si pone in una posizione critica nei confronti della teoria elaborata dal suo Maestro, definendola, appunto, una tesi "liminale": "... può essere che lo stesso Romano abbia dato origine alla concezione che criticiamo, per quanto egli diceva che ove è ordinamento ivi è norma, è che ove è norma ivi è ordinamento; ma mentre la prima di queste proposizioni è da accettare, non è invece interamente accettabile la seconda. Noi ci proponiamo ora non una rielaborazione, che sarebbe troppo ambiziosa meta, ma una rilettura dell'ipotesi di lavoro degli ordinamenti giuridici, per porre in evidenza alcuni profili che ci sembrano, in fondo, già impliciti, anche se non scoperti, nella recente dottrina giuridica ... abbiamo già altra volta espresso la nostra opinione che il concetto di ordinamento sia un concetto giuridico liminale e che esso non possa essere penetrato se non ricorrendo al concetto sociologico di gruppo, al quale, proprio perché liminale, esso strettamente si connette ..." ¹⁸.

Il rinvio ad un'altra disciplina, nella fattispecie alla sociologia, consente all'insigne studioso di evidenziare come la scienza del diritto sarebbe in grado di registrare il concetto di ordinamento, di prenderne atto e magari di fornire proprie qualificazioni particolari e qualificatorie in merito, ma non di definirlo, vedendosi appunto costretto, a tale scopo, a rinviare ad altra disciplina ¹⁹.

Senza poter prescindere da tale osservazione, gli elementi costitutivi di un ordinamento giuridico vengono individuati nella plurisoggettività, nella normazione e nell'organizzazione, presupponendo il concetto stesso di ordinamento giuridico l'esistenza di un gruppo, e dunque di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti, avvinati dall'osservanza di un corpo comune di norme, alle quali i medesimi riconoscono un valore vincolante ²⁰.

Nella visuale proposta, ed avuto specifico riguardo al fenomeno sportivo, il medesimo viene qualificato come entità in grado di contenere tutti gli elementi costitutivi di un ordinamento giuridico vero e proprio.

Viene infatti riscontrata la plurisoggettività che caratterizza l'ordinamento sportivo, costituito oltre che dagli atleti anche da tutte le altre componenti che concorrono allo svolgimento delle attività allo

¹⁸ M.S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, 220.

¹⁹ R. MORZENTI PELLEGRINI, *op. ult. cit.*, 21.

²⁰ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici e sportivi*, cit., 13.

stesso riconducibili, tecnici, sanitari, arbitri e giudici di gara, oltre che dagli spettatori che, come vedremo in prosieguo, possono rientrare fra i soggetti dell'ordinamento. Questi ultimi sono infatti chiamati a rispettare dei comportamenti indicati dalle disposizioni di settore, la cui violazione potrebbe essere foriera di sanzioni da irrogare a carico dei soggetti propri dell'ordinamento sportivo, quali le società sportive e/o gli enti organizzatori.

Indubitabile è la sussistenza di un'organizzazione propria dell'ordinamento sportivo che, composto da più organismi operanti in ambito mondiale e nazionale, si sostanzia per una capillare strutturazione di soggetti, costituenti un'articolazione in grado di consentire sia lo svolgimento dell'attività fisica amatoriale che quella sportiva professionistica.

Anche la normazione non difetta nell'ordinamento sportivo, dato che il medesimo si basa su una regolamentazione propria, il cui rispetto condiziona anche la stessa ammissione o espulsione dei soggetti facenti parte del medesimo.

Pur se inquadrabili in un contesto ordinamentale, il sistema di norme proprio dell'ordinamento sportivo dovrà comunque interagire e convivere con il sistema normativo operante nell'ordinamento statale, dando così vita ad un difficile connubio che dovrà essere necessariamente in grado di contemperare le esigenze di autonomia del primo e la salvaguardia delle prerogative poste dall'ordinamento statale a tutela delle posizioni soggettive dei singoli e delle comunità operanti nel proprio ambito.

Nella visione del Giannini, le articolazioni sportive nazionali, pur conservando, sia pur in misura mutevole, un sicuro margine di potestà auto-organizzativa, non possono pertanto porsi al di fuori dei confini della sovranità statale, la quale potrà esplicarsi in una gamma di interventi oscillanti fra quelli comportanti un minimo impatto, nei casi in cui non esistono norme statali operanti nell'ambito sportivo e questo si svolga pertanto in un regime del tutto privatistico, e quelli di massima influenza, nel caso in cui gli istituti sportivi risultino del tutto attratti nell'orbita statale. A livello mediano fra le ipotesi che precedono, si pongono i casi, invero più frequenti, a cosiddetto regime misto, nei quali organi dello Stato, enti pubblici, enti privati e altre figure soggettive, formano un complesso di apparati dediti alla cura del fenomeno sportivo²¹.

²¹ R. MORZENTI PELLEGRINI, *op. ult. cit.*, 26.

Al riguardo il Giannini individua specifici casi nei quali l'interazione fra l'ordinamento sportivo e quello statale possono dar luogo ad un "concorso di normazioni contrastanti", comportati dalle norme dell'ordinamento sportivo che contengono qualificazioni giuridiche di fatti divergenti da quelle poste da norme statali, oppure dalle norme che, pur consentendo una medesima qualificazione dei fatti, ne fanno derivare differenti conseguenze giuridiche, ed infine dalle norme che, pur consentendo una medesima qualificazione dei fatti e facendone derivare le stesse conseguenze giuridiche, stabiliscono misure giuridiche diverse per la tutela dei diritti²².

Nel solco della teoria del Giannini, gli studi sul fenomeno sportivo, ormai assunto a vero e proprio ordinamento giuridico, hanno inteso sempre più approfondire gli elementi costitutivi e le caratteristiche proprie del proprio ordinamento: "non vi è stata monografia, voce enciclopedica, saggio, articolo o nota a sentenza che, affrontando in chiave giuridica il fenomeno sportivo, non abbia preso le mosse dall'inquadramento del medesimo quale ordinamento giuridico"²³.

Tralasciando gli studi più risalenti²⁴, si evidenzia come la prevalente dottrina aveva pertanto, almeno inizialmente, abbracciato la tesi dell'inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo.

In questo contesto, l'attenzione della letteratura si è per lo più rivolta allo studio della problematica relativa al rapporto fra l'ordinamento statale e quello sportivo. Se il fenomeno sportivo poteva intendersi alla stregua di un ordinamento giuridico, risultava necessario

²² M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici e sportivi*, cit., 26.

²³ Così L. FERRARA, *Giustizia sportiva (ad vocem)*, in *Enc. dir. Ann.*, Milano, 2010, 491 ss. Come verremo a riferire in prosieguo, l'autore si pone in posizione di forte criticità rispetto alla riproposizione acritica della teoria dell'inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo.

²⁴ In ordine ai quali devono però almeno citarsi i contributi di, C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, 619 ss.; F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, 20 ss.; I. MARANI TORO-A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977. In estrema sintesi, il primo autore esprime considerevoli riserve in ordine al carattere giuridico del fenomeno sportivo visto come ordinamento autonomo, valorizzando l'aspetto tecnico-agonistico, rappresentato dall'esercizio effettivo di una pratica sportiva, vero e proprio fulcro del sistema. Il secondo autore indica nel fenomeno sportivo un insieme che, pur regolato dalle regole del diritto e ferma restando la sovranità dello Stato, necessiterebbe di un approccio di tipo sociologico, in grado di esercitare, rispetto al diritto, una funzione vicaria. Nel terzo contributo citato, si evidenzia come ogni specialità sportiva darebbe vita ad un ordinamento ludico ispirato ad un fine sportivo comune, consistente nel miglioramento continuo dei risultati, la cui regolamentazione potrebbe essere assicurata solamente da un ordinamento giuridico dotato di autonomi poteri.

procedere ad un'esegesi afferente ai suoi rapporti con l'ordinamento dello Stato.

L'ordinamento sportivo è stato visto quale ordinamento in grado di porsi in una posizione di non indifferenza rispetto a quello statale, non riscontrandosi alcuna antitesi fra i due ordinamenti, dato che il primo è chiamato a muoversi nell'ambito di una sua ben marcata autonomia, condivisa e difesa dallo Stato che, a fronte della circostanza che vede l'ordinamento di settore perseguire finalità e scopi non contrastanti, ed anzi concorrenti, rispetto a quelli perseguiti dall'ordinamento statale, ne riconosce la legittimità²⁵.

Come già accennato, in epoca recente si è originato un orientamento dottrinale che si è posto criticamente rispetto all'inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo, quanto meno sul piano di una sua effettiva inutilità in merito alla possibilità di sue proficue applicazioni a livello di analisi di diritto positivo²⁶.

Si è detto come la teoria ordinamentale avesse costituito, per molto tempo, un significativo baluardo, ancorché a valenza ideologica, nella prospettiva di preservare lo sport da invadente statali, sia politiche che giurisdizionali.

Ad oggi detta esigenza è meno sentita, alla luce di quanto verremo a riferire in ordine al sempre maggior spazio dedicato allo sport dal diritto comunitario, ed anche dalla necessità di coinvolgere i pubblici poteri sovranazionali e nazionali nel perseguimento di obiettivi comuni volti alla salvaguardia della liceità delle competizioni sportive²⁷.

Punto di partenza della rielaborazione critica della teoria ordinamentale è la considerazione che vede l'ordinamento sportivo²⁸ dover

²⁵ A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 35. In uno studio del 1986, Guido Alpa aveva inteso evidenziare come l'ordinamento dello Stato si ponesse in un'ottica di non tolleranza rispetto ad ordinamenti separati, come quello sportivo. Cfr. G. ALPA, *L'ordinamento sportivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, 321 ss.

²⁶ Si veda, al riguardo, A. DE SILVESTRI, in AA.VV., *Diritto dello sport*, Firenze, 2008, 5 ss. Dello stesso autore si vedano, con riferimento all'inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo, A. DE SILVESTRI, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in P. MORO (a cura di), *La giustizia sportiva*, Forlì, 2004, 83 ss.; A. DE SILVESTRI, *Il discorso sul metodo: osservazioni minime sul concetto di ordinamento sportivo*, in *Giustiziasportiva.it*, 2009, 1 ss.

²⁷ Si veda, al riguardo, L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Milano, 2010, 21 ss. L'autore richiama, fra l'altro, la necessità di coinvolgere i pubblici poteri sovranazionali e nazionali nel perseguimento di obiettivi comuni, per esempio in materia di anti doping.

²⁸ Visto quale "plessio delle norme emanate dal gruppo sociale che si occupa delle attività sportive" da G. MANFREDI, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale*, in *Dir. amm.*, 2012, 299 ss.

necessariamente coesistere con l'ordinamento giuridico dello Stato, in quanto ritenuto parte di quest'ultimo.

Già in un'ormai celebre definizione del primo dopoguerra, l'ordinamento sportivo era stato visto quale *species* dell'ordinamento giuridico dello Stato, al quale quest'ultimo rinviava per la soluzione delle questioni relative all'organizzazione amministrativa ed alla disciplina tecnica dello sport²⁹.

Pur nella supremazia del primo, l'ordinamento dello Stato e l'ordinamento sportivo erano già stati pertanto visti quali componenti di in un unico sistema, quello dell'ordinamento generale, nel cui contesto avrebbero dovuto essere risolte le inevitabili antinomie dovute ai diversi ambiti di competenza³⁰.

L'orientamento dottrinale volto a minimizzare la presunta "specialità" dell'ordinamento sportivo, ed addirittura la sua stessa esistenza, ha inteso osservare come "l'ipostatizzazione di un ordinamento distinto e quindi separato da quello dello Stato legittima in modo automatico l'esistenza di un'area fenomenica sottratta a quest'ultimo e alle sue norme, a cominciare da quelle costituzionali" evidenziando come "se questo appare del tutto ragionevole dove l'ordinamento *altro* è, per esempio, quello di un diverso Stato, il discorso cambia, e si fa addirittura *pericoloso*, quando si tratti di una espressione del pluralismo sociale, o *formazione sociale* (ex art. 2 Cost.), quale l'organizzazione sportiva"³¹.

A fronte di tali osservazioni risulterebbe pertanto ineludibile ripensare alla natura ordinamentale del fenomeno sportivo che, in quanto non originario, dovrebbe considerarsi quanto meno derivato (e come tale subordinato) rispetto a quello dello Stato, non risultando pertanto dallo stesso distinto.

Viene dunque posta in dubbio la stessa qualificazione dell'ordinamento sportivo quale vero e proprio ordinamento giuridico che, anche volendo continuare a ritenere tale, dovrebbe comunque ritenersi "integrato in quello statale e comunitario"³².

²⁹ P. MIRTO, *Il sistema normativo dell'organizzazione dello sport nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 24. Dello stesso autore si veda anche *L'organizzazione sportiva in Italia. Autonomia e specialità del diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, 6 ss.

³⁰ L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., 92.

³¹ Così L. FERRARA, *Giustizia sportiva (ad vocem)*, cit., 494. In tale voce enciclopedica l'autore richiama un suo precedente scritto, nel quale egli, analiticamente ed acutamente, espone la propria tesi in ordine alla necessità di attualizzare la nozione e lo stesso inquadramento dogmatico dell'ordinamento sportivo. Si veda, al riguardo, L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata*, in *Dir. pubbl.*, 2007, 1 ss.

³² L. FERRARA, *Giustizia sportiva (ad vocem)*, cit., 495. L'autore cita diversi studi e

Nel dibattito afferente alla qualificazione o meno del fenomeno sportivo quale ordinamento giuridico, ed in quello dallo stesso conseguente, volto ad individuare se il medesimo potesse avere natura di ordinamento originario o derivato³³, viene dunque introdotto un elemento di indubbia pregnanza.

A suffragio del medesimo deve innanzitutto evidenziarsi come

contributi in grado di costituire un ampio orientamento in merito. Fra questi, si vedano, E. PICOZZA, *I rapporti generali tra ordinamenti*, in C. FRANCHINI (a cura di), *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi*, Torino, 2004, 1 ss.; A. DE SILVESTRI, *Le nuove frontiere del diritto dello sport*, in J. TOGNON (a cura di), *Diritto comunitario dello sport*, Torino, 2009, 78 ss. L'autore richiama poi diversi contributi di G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale*, cit.; *Osservazioni sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro amm.-Tar*, 2006, 2967 ss.; *Norme sportive e principio pluralistico*, in *Dir. sport*, 2008, 25 ss.; *Il sindacato del giudice amministrativo sulle norme emanate dagli organismi sportivi*, in *Dir. proc. amm.*, 2008, 608 ss. Come di notevole interesse vengono inoltre segnalati i contributi di S. LANDINI, *Pluralismo giuridico e ordinamento sportivo: un binomio in crisi?*, in *Rass. dir. ec. sport*, 2006, 415 ss.; N. PAOLANTONIO, *Ancora su sport e giustizia*, in *Foro amm.-CdS*, 2007, 3537 ss. (dello stesso autore si veda anche, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in *Foro amm.-Tar*, 2007, 1152 ss.); F. ROVERSI-MONACO, *Prefazione*, in *Dir. sport*, 2007; M. CIMMINO, *Rischio e colpa nella responsabilità sportiva*, Napoli, 2006, 6 ss., nella parte in cui l'autrice afferma che "le trasformazioni che accompagnano il fenomeno sportivo sembrano mettere in crisi anche la lettura dello sport in termini ordinamentali secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti". In ordine al rapporto tra ordinamento giuridico e ordinamento sportivo, si vedano, inoltre, i seguenti contributi, G. DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali*, in *Corr. giur.*, 2003, 10, 1265 ss.; G. NAPOLITANO, *Sport (ad vocem)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. CASSESE, IV, Milano, 2006, 5678 ss.; C. ALVISI, *Le fonti statali dell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Giustizia sportiva e arbitrato*, in C. VACCA (a cura di), Milano, 2006, 3 ss.; E. RUSSO, *L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, in *Giustiziasportiva.it*, n. 2/2006; A. BONOMI, *L'ordinamento sportivo e la Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2005, 363 ss.; G. BERNINI, *L'autonomia dell'ordinamento sportivo: profili storici e problemi attuali*, in *Giustizia sportiva e arbitrato*, in C. VACCA C. (a cura di), Milano, 2006, sez. int. IX ss.; A. MASSERA, *Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale*, in *Dir. pubbl.*, 2008, 113 ss.; M. SFERRAZZA, *Spunti per una riconsiderazione dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Giustiziasportiva.it*, n. 2/2009; M. SERIO, *Il processo disciplinare sportivo: rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Europa e dir. priv.*, 2009, 773 ss.; T.E. FROSINI, *L'ordinamento sportivo nell'ordinamento costituzionale*, in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009, 235 ss. (dello stesso autore si veda anche, I. DEMURO-T.E. FROSINI (a cura di), *Calcio professionistico e diritto*, Milano, 2009); G. GENTILE, *Ordinamento giuridico sportivo: nuove prospettive*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2014, 45 ss.

³³ Si richiama al riguardo la celebre affermazione del Luiso, secondo il quale ogni ordinamento giuridico è per sua natura originario, stabilendo i propri rapporti con ogni altro ordinamento solo ed esclusivamente mediante le sue norme. Solo dall'analisi di tali norme si potrebbe pertanto trarre la complessiva posizione che ogni ordinamento assegna a ciascun altro. Così F.P. LUISEO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, 14.

l'integrazione si ponga come ineludibile, alla luce delle disposizioni contenute nella Costituzione repubblicana.

La Carta costituzionale consente infatti limitazioni alla sovranità statale solamente nei confronti degli ordinamenti esterni, quale, ad esempio, l'ordinamento canonico, oppure nei confronti degli ordinamenti delle organizzazioni internazionali, alla cui categoria non appartengono gli organismi operanti nello sport, avuto riguardo anche a quelli posti al vertice dell'organizzazione internazionale, quale il Comitato Olimpico Internazionale³⁴.

Leonardo Ferrara ricorda poi come l'integrazione non sia soltanto imposta dalla Costituzione repubblicana, ricorrendo in fatto e in diritto in quanto "i tradizionali elementi costitutivi dell'ordinamento sportivo (corrispondenti a quelli di ogni altro ordinamento giuridico: la plurisoggettività, la normazione e l'organizzazione) non sono isolabili da quelli dell'ordinamento statale (dunque, nemmeno esistono)"³⁵.

Un ulteriore elemento a suffragio della richiamata affermazione che ritiene necessario qualificare l'ordinamento sportivo quale ordinamento integrato in quello statale e comunitario, è costituito dal sempre maggior interesse che il diritto comunitario ha manifestato per il fenomeno sportivo³⁶.

Come è noto l'ordinamento giuridico europeo, seppur derivato dagli Stati membri nel suo momento genetico, si è evoluto in via autonoma, mediante e soprattutto la potestà di produrre norme giuridiche direttamente efficaci negli ordinamenti degli Stati membri³⁷.

In tale contesto e, vale ribadire, in un'epoca nella quale lo sport è così significativamente presente nella legislazione e nella giurisprudenza comunitaria, sarebbe antistorico ritenere che gli organismi e le

³⁴ Si veda, al riguardo, G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale*, cit., 269.

³⁵ Così L. FERRARA, *Giustizia sportiva*, cit., 495.

³⁶ Sugli aspetti afferenti al diritto comunitario dello sport, si vedano i seguenti contributi: J. TOGNON (a cura di), *Diritto comunitario dello sport*, Torino, 2009 (dello stesso autore si vedano anche, *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011, *Lo sport e il Trattato di Lisbona: l'irrisolto problema della specificità*, in *Giustiziasportiva.it*, n. 3/2012; S. BASTIANON (a cura di) *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Milano, 2013; B. NASCIBENE-S. BASTIANON, *Diritto europeo dello sport. L'Europa in movimento. Raccolta di testi e documenti*, Torino, 2011; C. ALVISI (a cura di), *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, 2006.

³⁷ Al riguardo, in ordine al rapporto fra ordinamento comunitario e ordinamento statale, visto nell'ottica della formazione di un unico ordinamento giuridico, si veda, G. ITZCOVICH, *Integrazione giuridica. Un'analisi concettuale*, in *Dir. pubbl.*, 2005, 749 ss.

istituzioni sportive potessero vantare una sorta di *extraterritorialità*³⁸, allorquando addirittura i singoli Stati nazionali vedono comprimere la propria autonomia sovrana, in favore delle istituzioni comunitarie.

Si pensi, peraltro, all'incidenza sul piano sportivo della notissima sentenza *Bosman*³⁹ che, a prescindere dalle notevolissime conseguenze comportate sul piano del rapporto tra calciatori professionisti e società di loro appartenenza⁴⁰, è risultata di straordinaria importanza in quanto, per la prima volta in modo così dirimpente, i principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea sono stati applicati ad un settore, qual è quello sportivo in generale, rimasto sino ad allora in una sorta di "magico isolamento"⁴¹ rispetto al diritto dell'Unione europea⁴².

La successiva giurisprudenza della Corte di giustizia⁴³ ha peraltro ribadito, e consolidato, la negazione di qualsivoglia rilevanza delle regole cosiddette puramente sportive per il diritto dell'Unione Europea, così da comportare rilevanti conseguenze, quali il venir meno della possibilità di ritenere alcune regole sportive (in specifico le norme tecnico-sportive) *ipso iure* sottratte al diritto dell'Unione Europea, (in aperta antitesi, peraltro, con quanto affermato e sostenuto

³⁸ L'espressione è di V. ZINGALES, *Provvedimenti di esclusione di società sportive da campionati agonistici e tutela giurisdizionale statale*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 275 ss., così come citato da L. FERRARA, *Giustizia sportiva*, cit., 495.

³⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *URBSFA c Bosman*, in *Raccolta*, I-5040.

⁴⁰ La citata sentenza statuuì l'impossibilità di frapporre ostacoli alla «libera circolazione dei lavoratori» anche per calciatori professionisti, con la conseguenziale declaratoria di illegittimità delle disposizioni comportanti elementi ostativi al trasferimento ad altra squadra di un giocatore tesserato presso una società professionistica, al termine di scadenza del proprio rapporto contrattuale. Il portato della citata sentenza ha pertanto consentito ai calciatori professionisti aventi cittadinanza nell'Unione Europea di trasferirsi gratuitamente ad un altro club alla scadenza del contratto con l'originaria squadra di appartenenza.

⁴¹ L'espressione è di S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, Torino, 2015, 3.

⁴² Il pronunciamento della citata sentenza ha comportato rilevanti effetti sulla qualificazione dell'ordinamento sportivo quale ordinamento speciale secondo M. CLARICH, in *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 393 ss.

⁴³ Fra cui la più significativa è senza dubbio la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 luglio 2006, causa C-519/04 P. Causa C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen c. Commissione delle Comunità europee*. A commento della medesima si veda, I. DEL GIUDICE, *La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si pronuncia sulla possibile rilevanza esterna delle norme sportive*, in *Giust. amm.*, 2006, 902 ss.

dalla stessa Corte di giustizia, in un precedente e peraltro consolidato orientamento) così da assoggettare la normazione sportiva (a prescindere dal suo contenuto) al diritto europeo⁴⁴.

Il fenomeno sportivo, e dunque il suo ordinamento (visto quale complesso delle norme emanate dalla comunità sportiva) può pertanto essere analizzato anche a prescindere dalla sua qualificazione quale autonomo ordinamento giuridico, avuto riguardo sia alla sua evidente dimensione sociale, in grado di coinvolgere interessi di matrice pubblicistica, sia all'attività sua propria di gestione, organizzazione e regolamentazione dell'attività sportiva.

Proprio tali aspetti, quali espressione di autonomia privata riconosciuta dall'ordinamento statale e comunitario, devono essere dagli stessi tutelati, nei limiti del rispetto dei principi e delle norme fondamentali di titolarità di quest'ultimi.

3. *Lo studio del fenomeno sportivo quale disciplina giuridica autonoma: la giustizia sportiva ed i suoi rapporti con la giurisdizione statale.*

Dopo essersi soffermati sulla tematica afferente alla costruzione ordinamentale del fenomeno sportivo, non può non affrontarsi, nella medesima visione di sintesi e prima di procedere alla disamina del sistema della giustizia sportiva, la questione afferente all'individuazione del confine fra la giustizia domestica e la giurisdizione statale rispetto alla risoluzione delle controversie originate, o attratte, dall'ambito sportivo⁴⁵.

⁴⁴ In questo senso, S. BASTIANON, *La sentenza Bosman*, cit., 2.

⁴⁵ La letteratura in materia è ormai molto vasta. Di particolare interesse in ordine al rapporto fra giurisdizione statale e giustizia sportiva, risultano, fra gli altri, i seguenti contributi: A. VIGORITI, *Validità della giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1970, 3 ss.; G. VIDIRI G., *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1994, 511 ss.; L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 254 ss.; P. SANDULLI, *La legge 17 ottobre 2003, n. 280, ovvero una nuova giurisdizione esclusiva in materia di Diritto sportivo*, in *Temi romana*, 2003, 182 ss.; G. VIDIRI, *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e D.L. n. 220 del 2003*, in *Giust. civ.*, 2003, II, 509 ss.; L. FERRARA, *Federazione italiana pallavolo e palleggi di giurisdizione: l'autonomia dell'ordinamento sportivo fa da spettatore?*, in *Foro amm.-CdS*, 2004, 93 ss.; A. BONOMI, *Giustizia sportiva e giustizia statale. Qualche riflessione sulla legittimità costituzionale della legge 17 ottobre 2003, n. 280*, in *Riv. dir. cost.*, 2004, 171 ss.; D. NAZZARO, *I rapporti tra ordinamento sportivo e diritto statale*

Il nodo cruciale che permea ogni riflessione sul sistema della giustizia sportiva è costantemente rappresentato “dall’individuazione del confine tra pretese sportive irrilevanti nell’ordinamento dello Stato (e, dunque, interamente rimesse alla tutela di organi sportivi) e pretese sportive statualmente azionabili”⁴⁶.

A livello definitorio, la giustizia sportiva è stata qualificata come l’insieme degli istituti previsti e disciplinati negli statuti, nei regolamenti e nelle altre fonti emanate dalle organizzazioni sportive, allo scopo di dirimere le controversie insorte tra gli atleti, le associazioni di loro appartenenza e le federazioni, ed al fine di reprimere e san-

nella giurisprudenza e nella L. n. 220/2003, in *Nuovo dir.*, 2004, 599 ss.; L. FUMAGALLI, *Giustizia sportiva*, in *Dir. sport*, Firenze, 2004, 147 ss.; E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280*, in P. MORO (a cura di), *La giustizia sportiva*, Forlì, 2004, 145 ss.; L. FERRARA, *L’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale si imparruccano di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*, in *Foro amm.-CdS*, 2005, 1233 ss.; M. ANTONIOLI, *Sui rapporti fra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo*, in *Dir. proc. amm.*, 2005, 1026 ss.; P. SANDULLI, *La giurisdizione “esclusiva” in materia di diritto sportivo*, in *Analisi giur. econ.*, 2005, 395 ss.; G. VIDIRI, *Le controversie sportive ed il riparto della giurisdizione*, in *Giust. civ.*, 2005, I, 1629 ss.; M. BASILE, *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, 280 ss.; V. VIGORITI, *Considerazioni sulla giustizia sportiva alla luce delle recenti vicende calcistiche*, in www.judicium.it; V. VIGORITI, *Giustizia statale e sport: fra ingerenza e garanzia*, in *Riv. arb.*, 2005, 435 ss.; S. DE PAOLIS, *Cartellino rosso per il giudice amministrativo. Il sistema di giustizia sportiva alla luce della l. 280 del 2003*, in *Foro amm.-Tar*, 2005, 2874 ss.; C. BELFIORE, *La giustizia sportiva tra autonomia e diritto pubblico*, in *Giur. merito*, 2005, 2449 ss.; P. AMATO, *Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l’ordinamento statale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del TAR Lazio*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2006, 41 ss.; M. GRANIERI, *Le forme della giustizia sportiva*, in *Giustizia sportiva e arbitrato*, in C. VACCÀ (a cura di), Milano, 2006, 69 ss.; A. MERONE, *La giustizia sportiva nell’aspetto giurisdizionale*, in *Giur. merito*, f. 6s, 2006, 24 ss.; V. MIRRA, *Il “sistema” della giustizia sportiva*, in *Il nuovo diritto*, 2006, 1113 ss.; F. LUBRANO, *Diritto dello sport e “giustizia sportiva”*, in *Dir. sport*, 2007, 11 ss.; P. D’ONOFRIO, *Giustizia sportiva, tra vincolo di giustizia e competenza del TAR*, in *Dir. sport*, 2007, 69 ss.; P. SANDULLI, *Giustizia sportiva e giurisdizione statale*, in *Dir. sport*, 2008, 3, 429 ss.; M. DEL SIGNORE, *Sanzioni sportive: considerazioni sulla giurisdizione da parte di un giudice privo della competenza funzionale*, in *Dir. proc. amm.*, 2008, 1128 ss.; P. SANDULLI, *I limiti della giurisdizione sportiva*, in *Foro amm.-Tar*, 2008, 2, 186 ss.; L. CIMELLARO L., *Controversie in materia disciplinare tra giustizia sportiva e giurisdizione statale*, in *Danno e resp.*, 2009, 612 ss.; A. CARIOLA, *I rapporti tra giurisdizione sportiva e statale: è possibile un ritorno al privato*, in *Foro amm.-Cds*, 2010, 2257 ss.; L. MARZANO, *La giurisdizione sulle sanzioni disciplinari sportive: il contrasto fra T.A.R. e Consiglio di Stato approda alla Corte costituzionale*, in *Giur. merito*, 2010, 10, 2567 ss.; M. SFERRAZZA, *Il riparto di giurisdizione in materia sportiva*, in *Dir. e lav. Marche*, 2010, 302 ss.; F. BLANDO, *Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria*, in *Danno e resp.*, 2011, 10, 924 ss.; S. FELICETTI-M.R. SAN GIORGIO, *Ordinamento sportivo e giudice amministrativo*, in *Corr. giur.*, 2011, 5, 696 ss.

⁴⁶ L. FERRARA, *Giustizia sportiva*, cit., 492.